



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 2299 del 22 giugno 1998

Oggetto: Divieto di accettazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale nelle discariche classificate di 1a categoria. Modifiche alla d.G.R. n. 5638 del 10 dicembre 1996  
(*pubblicata in BURV 21 luglio 1998, n. 66*)

L'Assessore alle politiche ambientali riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 5877 del 14/11/1995 la Giunta regionale aveva disposto, tra l'altro, l'assoluto divieto di conferimento, a far data dal 1/1/1997, in tutte le discariche regionali autorizzate per rifiuti urbani e speciali, dei rifiuti urbani prodotti fuori Regione anche se sottoposti a pre-trattamento consistente in operazioni di selezione, triturazione, pressaggio od imballaggio.

Si era infatti diffusa nel territorio regionale una situazione preoccupante, in considerazione del fatto che buona parte delle discariche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti urbani poteva, sia pur in termini percentuali ridotti, stoccare in via definitiva anche rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, mediante sottoscrizione di semplice convenzione tra produttore e gestore della discarica stessa; in breve tempo, la predetta situazione rischiava di comportare un'anticipata chiusura di molte discariche pubbliche interessate da un considerevole continuo apporto di dette tipologie di rifiuto.

La decisione di sancire il divieto di conferimento era apparsa come la logica e coerente risposta al tentativo, spesso riuscito, di aggirare il divieto di importazione di rifiuti urbani prodotti fuori dall'ambito regionale, facendo passare per rifiuti speciali (assimilabili agli urbani ai fini del conferimento) rifiuti prodotti in impianti di selezione di RSU ubicati fuori Regione; invero, come è noto, le lavorazioni effettuate in tali impianti non imprimono alcuna sostanziale variazione alla natura del rifiuto che, pertanto, non perde la propria originaria connotazione di rifiuto urbano.

D'altra parte, il divieto in questione, si poneva in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nell'art. 10, comma primo, delle norme di attuazione del PRSU (piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988) ove si rinviene, tra l'altro, la residuale possibilità che il Presidente della Giunta regionale, in via del tutto eccezionale, autorizzi l'introduzione di rifiuti solidi urbani da altre regioni.

La suddetta preclusione trovava inoltre fondamento nella cronica carenza di impianti pubblici di smaltimento di RSU, in rapporto al reale fabbisogno di smaltimento complessivo esistente in ambito regionale, e si sostanzialmente nel tentativo di salvaguardare le residue volumetrie disponibili delle discariche di 1a categoria riservando le stesse alle primarie esigenze di smaltimento rappresentate, nei territori di rispettiva competenza, dagli enti responsabili di bacino.

Con successiva deliberazione n. 5638 del 10/11/1996 la Giunta regionale, tenuto conto, tra l'altro, delle specifiche esigenze dei singoli enti responsabili di bacino individuati dal PRSU, ravvisava la necessità di dar corso ad una parziale modifica della precedente d.G.R. n. 5877/1995, consentendo il conferimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani

in discariche di 1a categoria nella misura massima del 20% della volumetria complessiva, a condizione che fosse fatto salvo, prioritariamente, il soddisfacimento della domanda di smaltimento dei RSU provenienti dal bacino di utenza o conferiti, nella discarica di pertinenza, in base ad appositi provvedimenti regionali.

Il dettato della nuova deliberazione, peraltro, se da un lato legittimava, quantificandolo nella misura percentuale massima, il conferimento di RSAU in discariche pubbliche autorizzate, dall'altro imponeva il rispetto delle irrinunciabili necessità di smaltimento dei RSU; al riguardo è solo il caso di sottolineare che la possibilità di smaltimento in discariche di 1a categoria regionali di RSAU di provenienza extra regionale si prospettava come meramente eventuale e strettamente collegata al preventivo soddisfacimento della domanda regionale di smaltimento della stessa tipologia di rifiuto.

Quanto detto, peraltro, corrispondeva alle reali esigenze dei singoli enti responsabili di bacino che avevano indicato proprio nella misura del 20% il fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel proprio ambito territoriale di pertinenza.

Ciò nonostante, a distanza di mesi dall'adozione del provvedimento amministrativo regionale, si è avuto modo di constatare che il flusso di rifiuti assimilabili agli urbani, di provenienza extra regionale, continua ad essere considerevole, al punto da compromettere seriamente la regolarità dello smaltimento non solo delle analoghe tipologie di rifiuto prodotte nel Veneto ma anche la normale attività di smaltimento di RSU che, come si sa, dovrebbe prioritariamente essere sempre garantita e salvaguardata.

La situazione descritta risulta dalle segnalazioni effettuate a più riprese dagli enti responsabili di bacino che manifestano una crescente preoccupazione, considerata la costante accelerazione che subiscono i conferimenti di rifiuto speciale assimilabile in discariche di 1a categoria, poste al servizio del bacino di utenza, a scapito delle volumetrie calcolate, secondo le stime originarie di progetto, in modo da garantire per un dato numero di anni l'autosufficienza della discarica stessa.

In considerazione di quanto esposto si ravvisa la necessità di vietare, a far data dal 1 ottobre 1998, il conferimento di RSAU di produzione extra regionale, intendendo per tali non solo quelli provenienti da altre Regioni, ma anche quei rifiuti prodotti fuori regione che negli impianti autorizzati e in esercizio in Veneto, sono sottoposti solamente ad operazioni di:

- stoccaggio provvisorio;
- selezione o cernita di rifiuti;
- trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quali riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

Per accertare la puntuale osservanza delle predette disposizioni, le Province competenti per territorio sono invitate a voler intensificare i controlli al fine di verificare l'effettiva provenienza dei rifiuti adottati nelle discariche regionali di 1a categoria.

*(omissis)*

## **LA GIUNTA REGIONALE**

*(omissis)*

## **D E L I B E R A**

1. A parziale modifica di quanto disposto con d.G.R. n. 5638 del 10/12/1996, e per le motivazioni e secondo le indicazioni esplicitate in premessa, a far data dal 1 ottobre 1998 è vietato il conferimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani (RSAU), provenienti da fuori regione, nelle discariche di 1a categoria.

2. Il rispetto di quanto prescritto al punto 1) dovrà essere garantito dal soggetto titolare della discarica in modo da scongiurare, in ogni caso, l'insorgere di situazioni di emergenza o l'interruzione del servizio pubblico di smaltimento.

3. Restano fermi impregiudicati i criteri e ogni altra prescrizione contenuti nella d.G.R. n. 5877 del 14/11/1995, in quanto compatibili con il presente provvedimento.

4. Il presente provvedimento va pubblicato sul BUR della Regione Veneto ed è trasmesso alle Province, agli enti responsabili di bacino e ai titolari delle discariche di 1a categoria del Veneto.